



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 31 del 28/05/2026

Disposizioni per l'accesso nelle Zone a Traffico Limitato dei veicoli a servizio degli agenti e rappresentanti di commercio

Proponenti: Gaetano Simeone

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per l'accesso nelle Zone a Traffico Limitato dei veicoli a servizio degli agenti e rappresentanti di commercio

Art. 1 – Finalità

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze in Materia di sviluppo economico, mobilità sostenibile e coordinamento della finanza locale, riconosce il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio quali soggetti essenziali per il tessuto produttivo e distributivo regionale.
2. La presente legge disciplina le condizioni per favorire l'accesso dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite dai Comuni del territorio regionale, garantendo il necessario equilibrio tra esigenze economiche, tutela ambientale e sicurezza della circolazione.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per agenti e rappresentanti di commercio si intendono i soggetti iscritti al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso le Camere di Commercio, ai sensi della normativa vigente.
2. Per veicoli a servizio degli agenti di commercio si intendono i veicoli:
 - a) intestati all'agente o rappresentante di commercio;
 - b) ovvero utilizzati sulla base di contratto di leasing, noleggio o comodato, purché funzionali allo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 3 – Autorizzazione all’accesso nelle Zone a Traffico Limitato

1. I Comuni della Regione Campania, nell’istituire o disciplinare le Zone a Traffico Limitato, possono prevedere forme di accesso autorizzato per i veicoli a servizio degli agenti e rappresentanti di commercio, in deroga ai divieti vigenti.
2. L’accesso è consentito esclusivamente per comprovate esigenze professionali, connesse allo svolgimento dell’attività di rappresentanza, promozione, assistenza commerciale e vendita.
3. Restano ferme le limitazioni temporali, ambientali e di sicurezza stabilite dai Comuni, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Art. 4 – Modalità di rilascio dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione all’accesso alle ZTL è rilasciata dal Comune territorialmente competente, su istanza dell’interessato.
2. I Comuni possono prevedere autorizzazioni annuali, pluriennali o temporanee, anche in forma digitale, nonché eventuali contributi amministrativi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e semplificazione.

Art. 5 – Sistema Applicativo per le autorizzazioni

1. Ferma restando la competenza dei singoli Comuni in ordine al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione nelle ZTL, la Regione Campania istituisce un sistema applicativo denominato “ZTL – Agenti di Commercio”, accessibile online, volto alla gestione digitale delle targhe dei veicoli degli agenti di commercio.

Art. 6 - Titolo autorizzativo digitale unitario

1. Gli Agenti di commercio che, in attuazione dell'art.7 del DL 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono autorizzati dai Comuni alla circolazione stradale nelle zone a traffico limitato, possono richiedere ai comuni medesimi, attraverso il sistema applicativo di cui all'articolo 5, il rilascio del titolo autorizzativo digitale unitario di accesso alle ztl presenti sul territorio regionale durante l'esercizio della loro attività professionale.
2. Il Titolo unitario digitale di cui al precedente comma costituisce uno strumento di gestione e riconoscimento, mediante il sistema applicativo regionale, delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni competenti

Art. 7 – Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per il triennio 2026-2028, rispettivamente suddivisi in euro 150.000,00 sull'annualità 2026 e di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse finanziarie da allocarsi nella missione
2. Per gli anni successivi al 2028 gli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art.38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Gaetano Simeone